



## **Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021 (RS 818.101.26); Modifica del ... dicembre 2021**

**(Test ripetuti nelle scuole, estensione dell'obbligo di portare una mascherina facciale e della limitazione dell'accesso a persone con un certificato, prescrizioni relative al telelavoro)**

**Bozza; stato: 30.11.2021** / Entrata in vigore della modifica: ... dicembre 2021

Nota: gli elementi ai quali non sono state apportate modifiche di contenuto non sono spiegati.

### Art. 2 cpv. 2

In determinati contesti, i test ripetuti sono un mezzo efficace per impedire l'ulteriore diffusione della COVID-19. Attualmente, molti test positivi sono da ricondurre a bambini e adolescenti. La Confederazione obbliga pertanto i Cantoni a provvedere affinché siano svolti test ripetuti nel settore della scuola dell'obbligo e del livello secondario II. Ulteriori provvedimenti in questo settore restano invece di competenza dei Cantoni.

### Art. 6 cpv. 2 lett. g, 5 e 6

L'obbligo di portare una mascherina facciale è esteso in modo generalizzato ai luoghi chiusi, ovvero anche a manifestazioni o fiere specializzate e fiere aperte al pubblico presso strutture nelle quali per le persone a partire dai 16 anni l'accesso è limitato alle persone con un certificato. Questa modifica deriva dal *cpv. 2 lett. g*: sono esentate dall'obbligo di portare una mascherina facciale non più in generale le persone presso strutture accessibili al pubblico o a manifestazioni nelle quali l'accesso è limitato a persone con un certificato, bensì unicamente le persone presso strutture della ristorazione, bar e club. L'obbligo della mascherina si applicherà anche in discoteche e sale da ballo (per la consumazione vige l'obbligo di stare seduti, cfr. art. 12).

Gli ospiti di case di cura rientrano nel gruppo delle persone particolarmente a rischio che è particolarmente importante proteggere. In considerazione dell'attuale numero di casi, delle vaccinazioni di richiamo attualmente non ancora eseguite su vasta scala e delle incertezze connesse alla variante Omicron, nelle case di cura non dovrebbe più essere possibile prevedere per gli ospiti deroghe all'obbligo della mascherina nei settori accessibili al pubblico. I *capoversi 5 e 6* sono stati pertanto abrogati.

### Art. 10 cpv. 2 e 3

Il *capoverso 2* non si limita ora a disciplinare solo i piani di protezione per strutture o

manifestazioni senza limitazione dell'accesso a persone con un certificato, bensì si applica in qualità di prescrizione generale a tutti i piani di protezione. Nel quadro dell'esecuzione, è ripetutamente emersa la domanda circa le situazioni nelle quali il piano di protezione deve prevedere il rilevamento dei dati di contatto. Ora si chiarisce che il rilevamento dei dati di contatto deve avvenire solo nei casi espressamente previsti dall'ordinanza (*cpv. 2 lett. c*). Si aggiunge inoltre che il piano di protezione deve prevedere provvedimenti in caso di presenza di persone per le quali vige una deroga all'obbligo della mascherina secondo l'articolo 6 capoverso 2 (*cpv. 2 lett. d*). Sinora questo punto era disciplinato solo in modo indiretto nel contesto delle manifestazioni con certificato (allegato 1 numero 2 lett. e). La prescrizione deve tuttavia essere attuata a tutte le manifestazioni.

I provvedimenti concernenti l'igiene citati nel *capoverso 3* si applicano ora secondo il *capoverso 2 lettera a* per tutti i piani di protezione; il *capoverso 3* descrive dunque solo i provvedimenti da prevedere in aggiunta per strutture o manifestazioni con limitazione dell'accesso a persone con un certificato (in particolare l'attuazione della limitazione dell'accesso).

#### Art. 12 cpv. 1 lett. a

Presso strutture della ristorazione, bar e club per gli ospiti vige nuovamente l'obbligo di stare seduti (*cpv. 1 lett. a n. 2*). All'interno della struttura si riduce così il numero di contatti nei quali potrebbe verificarsi un contagio. Inoltre i gestori devono garantire un'aerazione efficace. Può trattarsi di una ventilazione meccanica o, in assenza di un tale sistema, i locali devono essere arieggiati regolarmente per esempio aprendo le finestre.

Nella *lettera b* è cancellata unicamente la riserva a favore dell'articolo 15 capoverso 1<sup>bis</sup>; la relativa prescrizione è introdotta direttamente nei contenuti (a seguito della cancellazione dell'articolo 15) come *lettera c*.

#### Art. 13 cpv. 2

La modifica comporta unicamente la cancellazione della seconda frase che contiene una riserva a favore delle attività sportive e culturali disciplinate nell'articolo 20. A seguito dell'abrogazione della deroga all'obbligo di certificato nell'articolo 20, questa riserva deve essere cancellata.

#### Art. 14

Nel *capoverso 1* è stabilito il principio secondo cui alle manifestazioni all'aperto vige l'obbligo del certificato. Le precedenti deroghe sono limitate: per le manifestazioni all'aperto senza obbligo di certificato deve ora applicarsi una limitazione generale a massimo 300 persone, senza distinzione tra manifestazioni con o senza obbligo di stare seduti (*cpv. 2*). Inoltre, non è più prevista una limitazione della capienza. Il *capoverso 3* (manifestazioni private all'aperto) non è stato modificato nei contenuti.

#### Art. 14a

Le manifestazioni in luoghi chiusi sono ora disciplinate nell'articolo 15 anziché nell'articolo 14a (gli aspetti sinora disciplinati nell'articolo 15 sono definiti in particolare negli artt. 6, 10, 14 e nel nuovo art. 15). Pertanto l'articolo 14a può essere abrogato.

### Art. 15

Nel *capoverso 1* è stabilito il principio secondo cui alle manifestazioni in luoghi chiusi vige l'obbligo del certificato. La deroga all'obbligo di certificato per piccole manifestazioni in luoghi chiusi a cui partecipano fino a 30 persone (gruppi fissi; ad esempio, corsi di formazione o incontri di associazione regolari) sinora contenuta nel *capoverso 1* deve invece essere abrogata in considerazione della grave situazione epidemiologica. Deve tuttavia restare in vigore la deroga per determinate manifestazioni fino a 50 persone, per esempio le manifestazioni religiose o le manifestazioni nel quadro delle ordinarie attività delle autorità (cpv. 2). Deve però decadere la limitazione a due terzi della capienza sinora in vigore per queste manifestazioni.

*Capoverso 3*: alle manifestazioni private in luoghi chiusi con più di 10 ma fino a 30 persone, per persone a partire dai 16 anni l'accesso deve ora essere limitato a persone con un certificato al fine di creare maggiore sicurezza in ambito privato in vista dei ritrovi di grandi gruppi durante le festività natalizie. Per il resto, non devono applicarsi ulteriori prescrizioni alle manifestazioni private. In particolare, per le manifestazioni private in luoghi chiusi a cui partecipano fino a 30 persone continua a non vigere l'obbligo di elaborazione e attuazione di un piano di protezione.

Occorre aggiungere che il *capoverso 3* si applica unicamente alle manifestazioni private che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico, ovvero principalmente a casa tra le mura domestiche. Se si affitta una sala esterna, si applicano le normali regole per manifestazioni. Lo stesso dicasi per le manifestazioni private a casa in luoghi chiusi a cui sono presenti più di 30 persone.

### Art. 16 cpv. 2 lett. c

Non si tratta di una modifica di contenuto, bensì della modifica di un rimando.

### Art. 19a

Questa disposizione riguarda come in precedenza le limitazioni dell'accesso con certificato nel settore delle scuole universitarie. Se un Cantone o una scuola universitaria stabilisce una tale limitazione dell'accesso, questa deve essere parte integrante di provvedimenti di protezione adeguati o servire per l'attuazione di un piano di test. A questa disposizione non dovrebbero tuttavia essere connessi allentamenti: in particolare, anche in questo caso vige l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi secondo l'articolo 6. Il precedente *capoverso 2* decade e con esso anche la limitazione a due terzi della capienza, indipendentemente dal fatto che sussista o meno una limitazione dell'accesso a persone con un certificato.

### Art. 20

Anche per le attività sportive e culturali in luoghi chiusi per persone a partire dai 16 anni deve vigere un esteso obbligo di certificato e la deroga per gruppi fissi fino a 30 persone deve essere abrogata. Inoltre, per le attività in cui non si può portare la mascherina facciale devono essere rilevati i dati di contatto da parte del gestore della struttura o dell'organizzatore dell'attività. Se l'organizzatore dell'attività e il gestore della struttura sono due persone diverse, deve avere luogo tra esse un coordinamento in relazione a chi debba rilevare i dati di contatto.

### Articolo 25

In ambito lavorativo sono inviate in consultazione tre varianti con provvedimenti a cascata che vanno da un obbligo generalizzato della mascherina (variante 1) all'obbligo del telelavoro per persone non vaccinate né guarite (variante 2) fino a un obbligo generalizzato del telelavoro (variante 3).

La *variante 1* prevede come unica modifica rispetto alle prescrizioni valide oggi un obbligo della mascherina per tutti i dipendenti nei luoghi chiusi in cui si trova più di una persona, a prescindere dal fatto che le persone siano in possesso di un certificato. Sono previste deroghe per situazioni in cui, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non è possibile portare la mascherina, nonché per persone esentate dal portare una mascherina secondo l'articolo 6 capoverso 2.

La *variante 2* prevede l'obbligo del telelavoro per persone non vaccinate né guarite. Se il telelavoro non è possibile a causa della natura dell'attività o se è attuabile solo con un onere sproporzionato, per queste persone deve vigere l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi. I datori di lavoro che dispongono di un piano di test ripetuti funzionante devono essere esentati dall'obbligo del telelavoro.

La *variante 3* prevede invece un obbligo esteso del telelavoro per tutte le persone, a prescindere dal loro stato di vaccinazione o guarigione. Se il telelavoro non è possibile a causa della natura dell'attività o se è attuabile solo con un onere sproporzionato, deve vigere per tutti l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi. Inoltre il datore di lavoro deve disporre di un piano di test ripetuti funzionante.

### Disposizioni penali

Le disposizioni penali devono essere adeguate alle nuove prescrizioni relative all'obbligo esteso della mascherina e all'obbligo di stare seduti presso le strutture della ristorazione. Poiché ora alle manifestazioni all'aperto senza limitazione dell'accesso alle persone con un certificato non si distingue più tra manifestazioni con e senza obbligo di stare seduti, anche la relativa disposizione penale sarebbe da abrogare ovvero la *lettera g* andrebbe sovrascritta con il nuovo obbligo di stare seduti nelle strutture della ristorazione.

### Numero III

L'elenco di multe nell'allegato 2 dell'ordinanza concernente le multe disciplinari del 16 gennaio 2019<sup>1</sup> (OMD) deve essere adattato alle disposizioni penali modificate. Poiché alle manifestazioni all'aperto senza limitazione dell'accesso alle persone con un certificato non si distingue più tra manifestazioni con e senza obbligo di stare seduti, il corrispondente numero 16004 deve essere abrogato.

### Numero IV

Nel numero 2 dell'allegato 4 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 2021<sup>2</sup> il periodo di validità dei certificati di test deve essere ridotto in considerazione della maggiore contagiosità della variante Delta. La durata sarebbe ora di 48 ore per i test

---

<sup>1</sup> RS 314.11

<sup>2</sup> SR 818.102.2

PCR in luogo di 72 ore e di 24 ore per i test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale in luogo di 48 ore. Questa riduzione della durata di validità deve valere anche per l'entrata in Svizzera.

#### Entrata in vigore e durata di validità

Le modifiche previste, a eccezione dell'articolo 10 capoverso 3 nonché della modifica dell'allegato 4 dell'ordinanza sui certificati COVID-19, dovrebbero entrare in vigore il ... dicembre 2021 e restare in vigore fino al 24 gennaio 2022.

L'articolo 10 capoverso 3 dovrebbe entrare in vigore il 14 dicembre 2021.

L'allegato 4 modificato dell'ordinanza sui certificati COVID-19 dovrebbe entrare in vigore il ....

#### Modifica degli allegati

##### *Allegato 1*

Le prescrizioni relative ai piani di protezione dovrebbero essere modificate in modo puntuale in considerazione dell'abrogazione della limitazione della capienza nonché delle modifiche relative al rilevamento dei dati di contatto allo scopo di evitare incoerenze.

##### *Allegato 2*

A seguito della prevista abrogazione della deroga all'obbligo della mascherina per ospiti di istituti medico-sociali (cfr. commenti all'art. 6 cpv. 5 e 6), i numeri 1.2 e 2 sono da modificare.